



CONFINDUSTRIA

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (DL 24 aprile 2017, n. 50)

PRIME OSSERVAZIONI SULLE
MISURE FISCALI DI INTERESSE
PER LE IMPRESE

26 aprile 2017

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”

**PRIME OSSERVAZIONI
SULLE MISURE FISCALI DI INTERESSE PER LE IMPRESE**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Il variegato contenuto del DL - ribattezzato in gergo giornalistico "Manovrina" - si articola in 67 disposizioni che, complessivamente, dovrebbero concorrere ad attuare una correzione dei conti pubblici pari a circa 3,4 miliardi di euro.

Per espressa previsione normativa, il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 24 aprile 2017; al momento della predisposizione della presente nota di aggiornamento, il testo definitivo del decreto non risulta ancora trasmesso alle Camere.

Nel seguito, si fornisce una prima descrizione delle disposizioni di rilevanza fiscale, corredata da alcune osservazioni.

Sommario

Articolo 1 - Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale	3
Articolo 2 - Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA	7
Articolo 3 - Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni	10
Articolo 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi	14
Articolo 5 - Disposizioni in materia di accise sui tabacchi	16
Articolo 6 - Disposizioni in materia di giochi	17
Articolo 7- Rideterminazione della base ACE	18
Articolo 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote IVA e delle Accise	20
Articolo 10 – Reclamo e mediazione	22
Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie	24
Articolo 12 – Rimodulazione risorse	26
Articolo 35 - Misure urgenti in tema di riscossione	27
Articolo 43 – Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi	27
Articolo 44 - Proroga incentivi	29
Articolo 46 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia	30
Articolo 55 - Premi di produttività	31
Articolo 56 – Patent box	33
Articolo 57 - Attrazione per gli investimenti	37
Articolo 58 - Modifiche alla disciplina IRI: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime	40
Articolo 59 – Transfer pricing	40
Articolo 60 – Proventi da partecipazioni in società, enti o OICR di dipendenti e amministratori	42

Articolo 1 - Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale

L'articolo 1 interviene sulla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA).

La norma prevede, in particolare, una sensibile estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo. Essa, infatti, stabilisce che tale misura si applichi per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 nei confronti di:

1. PA che non agiscano come soggetti passivi IVA, come identificate dall'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (si tratta, per inciso, dello stesso riferimento utilizzato per definire l'ambito di applicazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della PA);
2. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (*split payment* per controllate dalla PA centrale);
3. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle Regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (*split payment* per controllate dalla PA locale);
4. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui ai precedenti punti 2) e 3);
5. alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (*split payment* per società quotate);

Si demandano ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma, le disposizioni di attuazione.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa "*In detto decreto si provvederà anche all'individuazione dei soggetti di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 tenuto all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti*".

Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, si ricomprendono nell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti anche le prestazioni di servizi, rese a favore dei predetti soggetti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto; ne consegue che, a far data dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, anche i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo, ove rese a favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis, dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, saranno assoggettati al nuovo meccanismo (*split payment* per professionisti).

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 633 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, Legge di Stabilità 2015) che disciplina i profili sanzionatori in caso di omissione del versamento dell'IVA, per tener conto del più ampio perimetro soggettivo dello *split payment*. In caso di omesso versamento dell'IVA da *split payment* continua ad applicarsi la sanzione pari al 30% dell'IVA non versata (ridotta alla metà in caso di versamento entro i 90 giorni successivi al termine previsto).

L'articolo, infine, chiarisce che il meccanismo dello *split payment* si applica fino alla scadenza della misura di deroga rilasciata dai competenti organi comunitari che, a quanto consta, dovrebbe essere fissata al 30 giugno 2020.

Osservazioni - *Lo split payment, meccanismo finalizzato a contrastare le frodi di omesso versamento dell'IVA sulle forniture nei confronti degli enti pubblici, comporta che l'IVA addebitata dal fornitore nelle sue fatture debba essere versata dall'amministrazione (o dalla società) acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.*

Il meccanismo, introdotto nel nostro Paese ad opera della Legge di Stabilità 2015, costituisce una deroga rispetto alle ordinarie modalità di riscossione dell'IVA previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (la direttiva IVA) e necessita, quindi, di una specifica autorizzazione da parte degli organi comunitari. Tale autorizzazione è stata in origine rilasciata con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401 del Consiglio dell'Unione europea che ha consentito all'Italia di applicare lo split payment fino al 31 dicembre 2017.

Merita ricordare che, secondo i considerando della decisione di autorizzazione, lo split payment era stato concesso dagli organi comunitari nelle more della completa attuazione

del processo di fatturazione elettronica nei confronti della PA (ad oggi, come noto, realizzato) e che, una volta che tale processo fosse stato pienamente attuato, non sarebbe stato più necessario derogare alla direttiva IVA. La decisione di autorizzazione indica, altresì, che l'Italia ha assicurato che non chiederà il rinnovo dell'autorizzazione alla misura di deroga.

Nonostante queste premesse e rassicurazioni, il nostro Paese sta richiedendo una proroga dello split payment per tre anni, nonché un ampliamento del suo ambito soggettivo di applicazione.

Tale intendimento - dapprima manifestato direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan al Vice Presidente della Commissione europea Dombrovskis e al Commissario Moscovici nella lettera del 7 febbraio scorso - in cui l'Italia si è impegnata ad intraprendere alcune iniziative per la correzione dei conti pubblici entro il termine del mese di aprile - è confermato dalla circostanza che esiste già uno schema di autorizzazione del Consiglio che potrà, a breve, essere sottoposto all'approvazione dell'Ecofin¹.

Nel merito della misura proposta, va, in primo luogo, osservato che l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment per le forniture nei confronti delle PA che non agiscono come soggetti passivi viene esteso, ma anche meglio definito rispetto all'originaria previsione dell'articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972. Si sostituisce, infatti, il generico riferimento allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, con quello all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che già individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica verso la PA. Poiché le PA destinatarie della fattura elettronica sono già censite nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), dovrebbe teoricamente risultare più agevole l'identificazione delle PA nei cui confronti applicare anche lo split payment.

Desta, invece, qualche preoccupazione l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo alle società controllate dalla PA, sia a livello centrale che locale, nonché alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

¹ Si veda, in particolare, il documento della Commissione europea COM(2017) 169 final del 7 aprile 2017 che ipotizza la proroga e l'allargamento dello *split payment* dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020.

È concreto, in primo luogo, al riguardo, il rischio che si ripropongano, nella prima fase di applicazione della misura, difficoltà analoghe a quelle incontrate nel 2015, circa la corretta individuazione dei soggetti nei cui confronti opera lo split payment e, segnatamente, in questo caso, la difficoltà ad individuare, con precisione, il perimetro delle società controllate direttamente e indirettamente dalla PA. A tale riguardo, pertanto, sarà essenziale l'opera di individuazione dell'ambito soggettivo che, secondo quanto espresso dalla relazione illustrativa, viene affidato al decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo è positivo che sia venuto meno – rispetto alle prime versioni della norma - il riferimento alle società controllate direttamente e indirettamente da società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Lo split payment riguarderà quindi le forniture effettuate “solo” nei confronti di dette società quotate.

Sul piano sostanziale, è noto che, proprio a causa del suo funzionamento, il meccanismo dello split payment ha il principale effetto di generare consistenti crediti IVA in capo alle imprese che forniscono la PA; questi crediti devono, quindi, essere richiesti a rimborso. Ciò comporta che, a causa dei ritardi nell'effettuazione dei rimborsi nel nostro Paese, le imprese subiscano indubbe ripercussioni finanziarie dalla misura.

L'allargamento dell'ambito soggettivo di applicazione della misura è destinato ad acuire tale problema dal momento che la platea dei potenziali fornitori di soggetti che assolveranno l'IVA con lo split payment è destinata a crescere considerevolmente.

(secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono 150.004 i fornitori delle “sole” società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale e 108.141 quelli delle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale. I fornitori delle società quotate secondo l'indice FTSE MIB sono, invece, 62.392).

Potenziali effetti sulla gestione finanziaria dell'IVA potranno, peraltro, realizzarsi anche in capo alle società chiamate a versare l'IVA all'Erario in luogo dei loro fornitori: tali effetti, al momento, non sono del tutto pronosticabili, essendo correlati alle modalità attuative che saranno definite dall'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In concreto, ciò dipenderà dall'interazione tra il momento in cui si eserciterà la detrazione, il momento in cui il cliente sarà chiamato a versare l'IVA in luogo del fornitore e il momento del pagamento della fornitura.

Si nutre, peraltro, qualche dubbio circa l'effettivo rispetto del principio di neutralità dell'IVA con riguardo alle forniture effettuate nei confronti delle società partecipate dalla PA o quotate. Il meccanismo, infatti, sembrerebbe poter comportare delle discriminazioni – dettate da esigenze di contrasto all'evasione fiscale – tra soggetti passivi IVA che operano nei medesimi settori economici, esclusivamente basate su circostanze che nulla hanno a che fare con la prevenzione o il contrasto delle frodi IVA in detti settori, ma che dipendono dal tipo di soggetto controllore (la PA, nel caso di specie) o dalla scelta di essere quotate in Borsa. In altri termini, ci si chiede se sia compatibile con i principi che sovrintendono al funzionamento dell'IVA comunitaria prevedere un trattamento differenziato della riscossione dell'IVA relativa alla fornitura di una stessa tipologia di beni o servizi nei confronti di soggetti passivi IVA, basato esclusivamente sul fatto che alcuni acquirenti sono controllati dalla PA o quotati in Borsa, mentre altri non lo sono e se tale circostanza non possa, potenzialmente, essere contraria alla neutralità dell'imposta, quale principio cardine a tutela del corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 - Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede una modifica all'articolo 19, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riguardo al termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati.

Attualmente, la citata norma del DPR n. 633 del 1972 prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Esemplicando, se il diritto alla detrazione è sorto a gennaio 2017, in base alla disciplina oggi vigente, esso può essere esercitato entro il 30 aprile 2020, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019.

La nuova norma accorcia sensibilmente questo termine, stabilendo che il diritto alla detrazione possa essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Riprendendo l'esempio precedente, ciò comporta che, per l'operazione di acquisto effettuata nel mese di gennaio 2017, la detrazione della relativa imposta potrà essere esercitata, al più tardi, entro il 30 aprile 2018, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017.

Coerentemente con la sopra descritta modifica, il decreto legge interviene, altresì, sull'articolo 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. La previgente disposizione si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Osservazioni – *Il nuovo termine introdotto dal decreto legge riduce sensibilmente l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi.*

Come si evince dalla relazione tecnica della norma, la riduzione del termine per esercitare il diritto di detrazione e annotare le fatture di acquisto è motivata dall'esigenza di favorire l'incrocio dei dati delle fatture emesse e ricevute, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati di dette fatture, ad opera dell'articolo 4 del DL 22 ottobre 2016, n. 193².

Tale circostanza è l'ennesima riprova di quanto già sostenuto da Confindustria a commento delle misure del DL n. 193 del 2016, ossia che la scelta di ripensare gli obblighi di comunicazione IVA addossa ancora una volta sulle imprese ulteriori costi di una diversa implementazione di una comunicazione telematica di dati all'Agenzia delle Entrate e che sarebbe, invece, stato preferibile realizzare una revisione degli adempimenti IVA con un approccio sistematico volto a correggere le storture insite nel nostro sistema IVA, per renderlo più allineato a quello dei principali Stati membri dell'Unione europea.

Tralasciando gli aspetti formali, la novità solleva, altresì, una delicata questione di diritto inter-temporale, dal momento che non si prevede una disciplina transitoria. Una interpretazione letterale della nuova norma induce, infatti, a ritenere che il più breve termine di esercizio della detrazione possa ritenersi applicabile anche con riguardo a quelle operazioni di acquisto effettuate negli anni 2015 e 2016, le cui fatture non siano

² La norma, come noto, stabilisce che debbano essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, nonché quelli delle fatture di acquisto che siano state non solo ricevute ma anche registrate.

state annotate, ma la cui detrazione avrebbe potuto essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Ne consegue che l'IVA relativa alle fatture di acquisto 2015 e 2016 non ancora annotate si trasformerebbe in un costo per imprese e professionisti e non sarebbe più "recuperabile", dal momento che, in base alla nuova norma, il diritto alla detrazione avrebbe dovuto essere fatto valere per l'IVA relativa all'anno 2016 entro il 28 febbraio 2017 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Va osservato che una tale evenienza comporterebbe senza dubbio la lesione del principio di neutralità dell'imposta, principio che sovrintende al processo di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto e sul cui (mancato) rispetto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarebbe quasi sicuramente chiamata a pronunciarsi.

Merita, peraltro, osservare che l'immediata applicabilità della disposizione confliggerebbe con i principi – purtroppo sovente ignorati – di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto dei diritti del contribuente) che, all'articolo 3, commi 1 e 2, prevede quanto segue: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

In altri termini, essendo l'IVA un tributo periodico, le modifiche in commento dovrebbero applicarsi solo dal periodo di imposta successivo al 2017, con la conseguenza che l'IVA relativa agli anni 2015 e 2016 si potrebbe "recuperare", se le relative fatture venissero annotate entro i termini per la presentazione della dichiarazione 2017.

In subordine, va comunque considerato che si potrebbe, altresì, invocare il comma 2 del sopra citato articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che esclude di introdurre adempimenti a carico dei contribuenti entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle novità normative. In questo caso, l'IVA degli anni 2015 e 2016 potrebbe essere detratta, registrando le fatture non ancora annotate, entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova norma.

Appare, invece, più controverso valutare se, a regime, la contrazione del termine di esercizio della detrazione possa, parimenti, comportare una violazione del principio di neutralità dell'imposta.

Al riguardo, va ricordato che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (la direttiva IVA) non reca disposizioni che stabiliscano quale debba essere il termine massimo entro il quale esercitare la detrazione, limitandosi ad indicare solo che “il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diviene esigibile”.

La questione è stata, tuttavia, affrontata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale le direttive comunitarie non impediscono la previsione di un termine di decadenza entro cui esercitare il diritto alla detrazione (sentenza sulle cause riunite C-95/7 e C-96/7 del 2008). La medesima Corte di Giustizia ha affermato che l'attuale termine biennale non rende impossibile ed eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione. Occorrerà, quindi, comprendere se la previsione di un termine ben più limitato rispetto al precedente non renda eccessivamente oneroso l'esercizio di tale diritto. Qualora la risposta fosse positiva e, quindi, il termine fosse considerato eccessivamente limitato, risulterebbe sicuramente compromesso il principio di neutralità. Si tratta, ad ogni modo, di una questione molto più dubbia rispetto ai possibili effetti di diritto transitorio derivanti dalla novella in commento.

Ad ogni modo, non può non sottolinearsi come il termine per esercitare la detrazione risulti eccessivamente ridotto rispetto alla previgente disciplina: basti pensare che, nell'ipotesi di fatture di acquisto ricevute a dicembre 2017, il termine per l'annotazione delle stesse e per la relativa detrazione passa dal 30 aprile 2020 al 30 aprile 2018, con una contrazione da 28 a 4 mesi.

Articolo 3 - Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni

La norma in parola introduce regole più restrittive per l'utilizzo in compensazione “orizzontale”³ - vale a dire con tributi di diversa natura, ai sensi dell'art. 17 del DLGS. n. 241 del 1997 - dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP ed IVA).

³ L'intervento non riguarda l'utilizzo dei crediti fiscali in compensazione “verticale” o “interna”, cioè la compensazione tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta (es. eccedenza a credito IRES 2016 con saldo a debito IRES 2017).

Non si prevede un regime transitorio di applicazione: pertanto le disposizioni specifiche devono intendersi riferibili alle compensazioni dei crediti fiscali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con impatto sulle dichiarazioni fiscali 2017, aventi ad oggetto il periodo di imposta 2016.

Merita ricordare che i limiti alle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali, introdotti inizialmente solo con riguardo ai crediti IVA dall'art. 10 DL n. 78/2009 (a decorrere dal periodo di imposta 2010), sono stati estesi anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, nonché alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, per effetto delle modifiche previste dall'art. 1, comma 574 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

I primi due commi della misura intervengono sulle predette norme, riducendo - da 15.000 a 5.000 euro - il limite del credito fiscale oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione orizzontale, deve richiedere l'apposizione di un visto di conformità sulla relativa dichiarazione, da parte di intermediari abilitati (CAF imprese, professionisti).

Per le società soggette al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile (es. società quotate), il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte dei soggetti tenuti ad esercitare tale controllo.

I nuovi limiti restano applicabili esclusivamente all'utilizzo in compensazione:

- dei crediti derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, da imposte sostitutive, da ritenute alla fonte e dall'IRAP⁴,
- del credito IVA annuale⁵.

Nessun obbligo di apposizione del visto di conformità è stato introdotto per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

Con il comma 2, lettera b) si interviene anche sul limite di compensazione "*maggiorato*", per il credito IVA riconosciuto alle *start up* innovative⁶, attualmente fissato a 50.000 euro, uniformandolo alla soglia di 5.000 euro.

A supporto dei nuovi vincoli viene rafforzato anche l'apparato sanzionatorio.

In particolare, viene precisato che qualora tali crediti fiscali siano utilizzati in compensazione in modo "indebito" (es. in assenza del visto di conformità o sottoscrizione alternativa), l'Ufficio potrà procedere al recupero delle somme indebitamente utilizzate, ai

⁴ Articolo 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

⁵ Articolo 10, comma 1, lettera a), del DL 1° luglio 2009, n. 78.

⁶ Articolo 25 del DL 18 ottobre 2012, n. 179.

sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Il comma 3 introduce, inoltre, l'obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali⁷ (non è consentito l'utilizzo dell'*home banking*).

Con la modifica dell'art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006, tale adempimento – originariamente previsto solo per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a euro 5.000 – viene esteso alle compensazioni orizzontali di tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, nonché ai crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine, il comma 4 prevede il divieto di utilizzo dei crediti di imposta per il pagamento delle sanzioni dovute nei casi di indebita compensazione.

Osservazioni – *L'intervento risponde alla finalità di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, riducendo il limite di importo al quale si rende applicabile il regime di controllo sistematico da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

La misura, pertanto, per contrastare fenomeni "patologici" posti in essere da pochi contribuenti, incrementa gli adempimenti "fisiologici" a carico della totalità delle imprese, in direzione contraria ad auspicabili interventi di semplificazione fiscale.

Dubbi applicativi sorgono sulle modalità di applicazione del visto di conformità con riguardo, specificatamente, alle compensazioni dei crediti relativi ad imposte diverse dall'IVA.

Infatti, con riguardo ai crediti IVA⁸, l'effetto della variazione del visto di conformità si produrrà solo al momento della presentazione della dichiarazione annuale 2018, relativa al periodo di imposta 2017, in quanto i termini per la presentazione della dichiarazione annuale 2017 risultano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (tale dichiarazione doveva essere inviata telematicamente entro il 28 febbraio 2017).

⁷ Articolo 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006.

⁸ Relazione tecnica di commento all'art. 3, paragrafo 3.

Quindi, la compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale 2017 resta assoggettata alle precedenti regole (obbligo di visto di conformità solo per crediti di importo superiore a 15.000 euro).

Per quanto concerne, invece, i crediti di imposta diversi dall'IVA, l'Agenzia delle Entrate, in passati interventi di prassi (circolari n. 28/E del 25 settembre 2014 e n. 10/E del 14 maggio 2014), aveva chiarito che il loro utilizzo in compensazione non era subordinato ad un preciso obbligo di previa presentazione della dichiarazione dei redditi (con apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa). Tali crediti erano, quindi, utilizzabili in compensazione già dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di maturazione.

L'invio preventivo della dichiarazione era richiesto espressamente solo per crediti IVA di importo rilevante, utilizzabili in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito.

La nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla norma in commento, parla espressamente di violazione dell'obbligo di “ previa apposizione del visto di conformità” solo con riguardo ai crediti IVA, mentre manca un espresso obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti derivanti da imposte sui redditi.

Ciò potrebbe essere interpretato come la volontà del legislatore di confermare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nei citati interventi di prassi

Diversamente, qualora fosse, invece, accolta un'interpretazione restrittiva delle nuove regole, le imprese subirebbero una rilevante penalizzazione finanziaria, con un allungamento dei tempi di recupero dei crediti fiscali spettanti, subordinati alla presentazione della dichiarazione dei redditi da effettuarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta⁹.

⁹ Peraltro, si osserva che per i crediti IVA, proprio per evitare tale penalizzazione, sono state modificate le norme concernenti l'invio della dichiarazione IVA annuale all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello oggetto di dichiarazione. Tale opzione non è di fatto esercitabile per i crediti derivanti da imposte dirette ed IRAP in quanto necessariamente il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (30 settembre) non può essere anticipato rispetto alla scadenza per l'approvazione dei bilanci di esercizio, prevista entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (cioè entro il mese di aprile per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare).

Infine, merita ricordare che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, il limite di importo per l’applicazione delle regole sulle compensazioni orizzontali deve essere verificato rispetto alle singole tipologie di crediti emergenti in dichiarazione dei redditi. Pertanto, non rileva la circostanza che la somma dei crediti di imposta emergenti dalla dichiarazione sia superiore all’ammontare della soglia di controllo, qualora i singoli crediti compensabili siano inferiori al limite previsto per l’applicazione del visto di conformità.

Articolo 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi

L’art. 4 prevede la possibilità di applicare il regime agevolato della cedolare secca, di cui all’art. 3, del DLGS 14 marzo 2011, n. 23, sui redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi per periodi brevi, di durata non superiore a 30 giorni.

In base alla disciplina vigente i proventi ricavabili dallo sfruttamento, totale o parziale (es. locazione di stanze di un appartamento) dell’immobile sono assoggettabili a tassazione ordinaria quale redditi fondiari (se in capo al proprietario dell’immobile) o come redditi diversi (es. in capo al sublocatore o comodatario del bene).

Per effetto delle modifiche introdotte dalla norma in commento, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, tali soggetti (proprietario, sublocatore, comodatario) potranno optare per l’applicazione di un’imposta proporzionale, nella misura del 21% sui corrispettivi lordi ricavati dall’immobile, in sostituzione della tassazione progressiva IRPEF e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.

Tale disposizione si applica esclusivamente per i contratti di locazione ad uso abitativo, (inclusi quelli che prevedono prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) mentre ne sono esclusi quelli stipulati nell’esercizio di attività di impresa.

Si prevedono a carico dei soggetti che intervengono come intermediari immobiliari, anche attraverso portali *online*, dei precisi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente ai contratti “intermediati”. L’omessa o infedele trasmissione di tali dati è punibile con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta della metà in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

Inoltre, si impongono agli intermediari immobiliari che intervengono nella fase di incasso dei canoni da parte dei locatari, dei precisi obblighi in qualità di sostituti di imposta. Nel merito, gli stessi dovranno:

- applicare una ritenuta del 21% sulle somme da loro incassate, spettanti ai proprietari degli immobili, da versare successivamente all’Erario,
- inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione annuale delle somme “intermediate” nell’anno di imposta e delle relative ritenute applicate.

Le modalità attuative della disciplina saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Osservazioni - *La norma è volta a disciplinare le modalità di applicazione della cedolare secca per gli affitti di breve durata, con l’obiettivo di contrastare fenomeni a forte rischio di evasione fiscale, attraverso l’intervento di intermediari immobiliari che operano su piattaforme on-line (es. Airbnb).*

A tale riguardo, si osserva che, in realtà, la possibilità di applicare la cedolare secca alle locazioni brevi, in luogo della tassazione IRPEF, era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, con la circolare n. 26/E/2011, anche se limitatamente alle ipotesi in cui il locatore fosse anche il proprietario dell’immobile.

Di conseguenza, la misura in commento riveste effettiva portata innovativa esclusivamente nei confronti dei soggetti locatori, diversi dal proprietario (es. sublocatore o comodatario), ai quali, in base all’attuale disciplina, non era applicabile il regime della cedolare secca.

Si esprimono alcuni dubbi sulla possibilità di porre a carico di intermediari immobiliari non residenti, operanti mediante piattaforme on-line e non aventi una base fissa in Italia, dei precisi obblighi in qualità di sostituti di imposta.

Ciò troverebbe conferma in passati interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Nota n. 12/649 dell’8 luglio 1980, circolare n. 326/E/1997) in cui, pur elencando tra i sostituti di imposta anche i soggetti non residenti, si precisa espressamente che risultano sostituti “per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia”.

L’Agenzia precisa che, se il soggetto non residente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto non ha una stabile organizzazione nel nostro Paese,

mancono i presupposti per attribuirgli la funzione di sostituto d'imposta. La motivazione di tale esclusione discenderebbe dal fatto che, pur essendo ricompresi nell'art. 23 del DPR n. 600/1973, questi soggetti ne vengono oggettivamente esclusi per ovvi motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Sulla base di tale interpretazione, si dovrebbe escludere, sul piano giuridico, la possibilità per gli intermediari non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia, di rivestire il ruolo di sostituti di imposta, riducendo conseguentemente la capacità della disposizione di contrastare l'evasione fiscale dei proventi derivanti da affitti brevi.

Articolo 5 - Disposizioni in materia di accise sui tabacchi

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 modificano i parametri per la tassazione dei tabacchi lavorati, affinché sia assicurato dalle relative accise un gettito annuo non inferiore 83 milioni di euro per il 2017 e non inferiore a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il decreto del MEF cui è demandata l'attuazione della modifica dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si ricorda che il DLGS n. 188/2014, in attuazione della delega fiscale, ha introdotto un nuovo meccanismo di modificabilità delle aliquote e delle altre grandezze relative alle accise sui tabacchi (articolo 1, comma 2, DLGS n. 188/2014). In particolare, è stata sancita la possibilità di intervenire con decreto del MEF, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, su taluni parametri, anche al fine di assicurare la realizzazione di maggior gettito. I parametri modificabili sono:

- a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del TUA) fino a 0,5 punti percentuali;
- b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
- c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

Articolo 6 - Disposizioni in materia di giochi

L'articolo 6, al primo comma, reca un inasprimento del prelievo erariale unico (PREU) sulle *slot machines* (*new slot* e *videolotteries*, rispettivamente apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b) TULPS). La misura del PREU sull'ammontare delle somme giocate (attualmente fissata al 17,5% per le *new slot* e al 5,5% per le *videolotteries*) viene elevata al 19% per le *new slot* e al 6% per le *videolotteries*.

Il comma 2 incrementa dal 6% all'8%, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta (ex art. 1, co. 488, della Legge n. 311/2004) applicata sulle vincite del gioco del lotto.

I commi 3 e 4 manovrano, a decorrere dal 1° ottobre 2017, due forme di prelievo addizionale sulle parti di vincita eccedenti 500 euro, conseguite mediante *videolotteries* (VLT) (cfr. art. 5, co. 1, lett. a) del decreto AAMS 12 ottobre 2011) o lotterie nazionali e istantanee (Enalotto, Superstar, Win for life, etc). In entrambi i casi, l'aliquota della ritenuta sulle vincite viene raddoppiata dal 6% al 12%.

Osservazioni – Si osserva che la norma reitera, in breve tempo, un incremento di tassazione per il segmento degli apparecchi da intrattenimento, comparto che risulta già essere il più tassato d'Europa, contribuendo alle entrate erariali in misura maggiore rispetto ad ogni altro segmento di gioco. La filiera industriale degli apparecchi è composta da vari attori che si ripartiscono il provento dell'attività; la maggior parte della raccolta è destinata ai giocatori sotto forma di vincita (70% per le *new slot* e 88% per le *videolotteries*; il ricavo lordo dei concessionari – in base ai dati forniti dalle associazioni del settore - risulta essere pari all'1% per le prime e al 2,8% per le seconde).

L'inasprimento della tassazione per gli apparecchi da gioco - a differenza delle altre modifiche apportate dall'articolo 6, decorrenti dal 1° ottobre 2017 - appare come immediatamente operativo.

Dagli incrementi del PREU, la relazione tecnica al provvedimento, stima un incremento di gettito pari a 202 mln di euro nel 2017 e 270 mln dal 2018.

Alle restanti disposizioni (commi 2, 3 e 4) vengono cumulativamente attribuiti effetti positivi per l'Erario per 36 mln di euro nel 2017 (posta l'operatività delle modifiche a decorrere dal prossimo Ottobre) e per 143 mln a decorrere dal 2018.

Articolo 7- Rideterminazione della base ACE

La norma apporta modifiche alla disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), agevolazione per la capitalizzazione delle imprese introdotta dal DL 6 dicembre 2011, n. 201, già profondamente ridimensionata dall'ultima Legge di Bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'agevolazione consiste in una variazione di diminuzione dalla base imponibile, corrispondente al rendimento nozionale dell'incremento di patrimonio netto, rispetto alla relativa consistenza ad una data di riferimento, originariamente fissata al 31 dicembre 2010. Per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 il tasso di rendimento nozionale è fissato al 4,75%, per quello successivo al 2,30%.

Sulla base delle disposizioni in commento, a decorrere dall'esercizio 2017, la base di calcolo per gli incrementi patrimoniali (utili a riserva e conferimenti in denaro) non sarà più fissa, bensì mobile: la deduzione ACE, nello specifico, verrà determinata non più sulla base del patrimonio esistente al 31 dicembre 2010, ma su quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.

In sostanza, dunque, sulla scorta della modifica normativa, la base di calcolo dell'ACE sarebbe decurtata, per il primo esercizio, degli incrementi patrimoniali più remoti (2011 e 2012). L'articolo 7 in commento interviene anche sulle modalità di determinazione della base ACE per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria).

Si ricorda che, per i predetti soggetti, il DM 14 marzo 2012 prevedeva una base ACE uguale al patrimonio netto alla fine dell'esercizio; la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta su tale previsione, stabilendo che la base ACE venga determinata, a partire dall'esercizio 2016, con gli stessi criteri previsti per i soggetti IRES e fissando una peculiare disciplina transitoria. In particolare, sulla base di tale regime transitorio, rileva come incremento del capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il quello al 31 dicembre 2010.

La articolo 7 in commento interviene su tale disciplina di carattere transitorio, prevedendo che, dal 2017, agli incrementi del singolo periodo, calcolati con le regole IRES, si aggiungerà solo l'ulteriore incremento verificatosi tra il 31 dicembre 2015 e il quinto anno precedente quello per cui si calcola l'ACE. In sostanza, l'importo aggiuntivo previsto dalla

Legge di Bilancio 2017, costituito dall'incremento patrimoniale realizzato tra il 2015 e il 2010, si ridurrà progressivamente, per essere poi totalmente azzerato dal 2020.

Osservazioni – Le modifiche descritte comportano una riduzione della base di calcolo dell'ACE dalla quale dovranno essere eliminati gli accantonamenti di utili a riserva e i conferimenti dei soci effettuati nei primi anni di applicazione dell'agevolazione. Ciò potrebbe tradursi, già da quest'anno, in una penalizzazione, in particolare per i contribuenti che hanno realizzato ricapitalizzazioni consistenti nel 2011 e nel 2012. Questi soggetti, nel calcolo dell'IRES 2017 dovranno rimuovere dalla deduzione ACE gli incrementi di patrimonio del primo biennio di applicazione dell'agevolazione: la penalizzazione effettiva si traduce in un maggior carico di IRES pari allo 0,552% ($24\% \times 2,3\%$) degli incrementi di patrimonio del biennio 2011-2012.

A tali modifiche corrisponde, peraltro, un mutamento nella logica della misura: la norma pre-vigente attribuiva, infatti, un beneficio, in modo sostanzialmente durevole ai soggetti che avessero, anche in un solo anno a partire dal 2011, operato un incremento patrimoniale trattenendo utili o aumentando il capitale. Con il nuovo criterio, invece, gli apporti patrimoniali avranno rilevanza solo per un arco quinquennale e l'ulteriore fruizione del beneficio sarà necessariamente condizionata a nuovi incrementi di capitale e politiche di capitalizzazione.

Per le società di persone e le imprese individuali viene modificata la disciplina transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. In sostanza, nell'esercizio 2016, tali soggetti determinano la base ACE come sommatoria di due elementi: (i) differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2010; (ii) incremento patrimoniale formatosi dal 1° gennaio 2016 e determinato con le regole IRES, al netto dei decrementi (distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale).

A seguito del correttivo apportato dal decreto legge in commento, l'incremento sub (i) andrà via via riducendosi, fino ad annullarsi del tutto dal 2020 quando la regola transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 cesserà di applicarsi; giova ricordare, in ogni caso, che tale penalizzazione risulta in parte compensata dalla possibilità, per tali soggetti, di fruire del regime IRI (in luogo della tassazione ordinaria IRPEF) sugli utili accantonati nell'attività di impresa.

Le nuove norme si applicheranno a partire dalle dichiarazioni 2018: non va, tuttavia, trascurato, l'impatto, in termini di complicazione nella determinazione degli acconti da versare a giugno e novembre del corrente anno.

Si osserva, infine, che l'intervento normativo descritto andrà corredato da opportune modifiche di coordinamento al DM 14 marzo 2012, nelle parti in cui fa riferimento alla data del 31 dicembre 2010.

Sulla base delle elaborazioni del modello IRES e delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche, la relazione tecnica al DDL stima un aumento di gettito, ai fini IRES e IRPEF, quantificato come segue (effetti di competenza):

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019 e ss.
IRES	0	292,4	563	563
IRPEF	0	18,8	36,8	36,8
TOTALE	0	311,2	599,8	599,8

(dati in mln di euro)

Articolo 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote IVA e delle Accise

L'articolo 9, inserito nella fase finale di elaborazione del decreto legge, destina il maggiore gettito derivante dalle disposizioni del decreto, a decorrere dal 2018, ad una parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote IVA e le accise sui carburanti, introdotte da precedenti manovre di bilancio.

Al riguardo, si ricorda che, a legislazione pre-vigente, erano previste le seguenti misure, atte a determinare i relativi impatti finanziari (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	2021
Incremento dell'aliquota IVA ridotta dal 10% al 13% dal 2018 (art. 1, co. 718, lett. a) l. n. 190/2014)	6.957	6.957	6.957	6.957
Incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25% dal 2018 (art. 1, co. 718, lett. b) primo periodo, l. n. 190/2014)	12.264	12.264	12.264	12.264
Incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 25% al 25,9% dal 2019	0	3.679	3.679	3.679

(art. 1, co. 718, lett. b) secondo periodo, l. n. 190/2014)				
Incremento accise sui carburanti (art. 1, co. 718, lett. c) l. n. 190/2014	350	350	350	350
TOTALE	19.571	23.250	23.250	23.250

A fronte del nuovo intervento, si delinea lo scenario della tabella seguente, che sintetizza altresì gli effetti finanziari delle modifiche apportate:

	2018	2019	2020	2021
Incremento dell'aliquota IVA ridotta dal 10% all' 11.5% dal 2018 al 12% nel 2019 al 13% dal 2020	-3.478,5	- 2.319	0	0
Incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25% dal 2018 al 25.4% dal 2019 al 24.9% dal 2020 al 25% dal 2021	0	-2.044	-4.088	-3.679,2
Incremento accise sui carburanti	-350	0	0	0
TOTALE	-3.828,5	-4.363	-4.088	-3.679,2

Osservazioni – La manovra correttiva operata con il decreto legge in commento sui saldi dell'esercizio in corso, è atta a produrre effetti a regime. In ragione di ciò, l'articolo 9 assegna il maggior gettito atteso a partire dal 2018 a una disattivazione preventiva e parziale delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise presenti a legislazione vigente. Tale intervento, produrrà, a valere sul 2018, la sterilizzazione dell'incremento delle accise sui carburanti, mentre, sul fronte delle aliquote IVA, dimezzerà l'incremento sancito per l'aliquota ridotta (dal 10% all'11.5%, anziché al 13%) tenendo per il momento invariato quello di tre punti percentuali dell'aliquota ordinaria (dal 22 al 25%). Una prima flessione per quest'ultima aliquota, rispetto a quanto stabilito dalle norme pre-vigenti, avverrebbe solo nel 2019, quando invece del 25.9%, l'aliquota sarà fissata al 25.4%.

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L'articolo 10, intervenendo sull'articolo 17-*bis* del DLGS 31 dicembre 1991, n. 546, recante disciplina del contenzioso tributario, eleva la soglia di valore delle controversie cui si applica la mediazione giudiziale dagli attuali 20.000 euro a 50.000 euro.

L'istituto della mediazione tributaria obbligatoria, introdotto dall'art. 39, comma 9, del DL n. 98 del 2011 (inizialmente per i soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e poi esteso anche a quelli degli enti locali), è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, volto a prevenire controversie che possano essere risolte senza ricorrere al giudice. Attualmente, la mediazione obbligatoria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro¹⁰, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall'art. 19 del DLGS n. 546/1992: in tali casi, il ricorso (che va presentato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate, oppure all'Ufficio provinciale, ente della riscossione o ente locale competenti), produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'Ufficio, all'esito dell'istruttoria, può accogliere (anche parzialmente) o rigettare il reclamo, o può formulare una proposta di mediazione. È possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione, in caso di esito positivo, comporta per il contribuente una automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

Come anticipato, la norma in commento interviene solo sulla soglia di valore delle controversie per le quali il contribuente è tenuto ad esperire la mediazione prima di proporre un eventuale ricorso: restano immutate le altre norme che regolano lo svolgimento della mediazione; la descritta modifica trova applicazione con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Opportunamente, infine, il comma 3 dell'articolo 10 estende ai rappresentanti dell'agente della riscossione le limitazioni della responsabilità per il procedimento di reclamo e di mediazione previste per i rappresentanti degli enti creditori.

¹⁰ Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto di interessi, eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

Osservazioni – *L'intervento, agendo sulla soglia di valore rilevante delle controversie, amplia i casi di accesso all'istituto della mediazione tributaria, così valorizzando condivisibili esigenze di deflazione del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione e di economicità dell'azione amministrativa.*

Tali obiettivi vengono realizzati mediante un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, con il raggiungimento di un accordo di mediazione, l'instaurazione di un giudizio tributario.

L'intervento merita, dunque, un giudizio tendenzialmente positivo, laddove si consideri che la mediazione ha finora contribuito ad una significativa riduzione dei giudizi tributari: i ricorsi alla Commissione tributaria provinciale contro atti degli Uffici delle Entrate si sono quasi dimezzati, passando da 171.000 del 2011 ai 90.000 del 2014. Nel 2015 si è registrata un'ulteriore riduzione dei ricorsi presentati in CTP (-2,4%) rispetto al 2014. Se si considerano soltanto i ricorsi di valore fino a 20.000 euro si osserva, rispetto al 2011, una riduzione pari al 57,2%¹¹.

Giova, tuttavia, osservare che l'innalzamento della soglia di valore delle controversie soggette a mediazione obbligatoria, finirà inevitabilmente per gravare ulteriormente sui carichi di lavoro dell'Amministrazione finanziaria che va, pertanto, dotata di mezzi e risorse idonei alle mutate esigenze e a sempre crescenti compiti che le sono attribuiti (ruling patent box, cooperative compliance, voluntary disclosure, etc). Di tale necessità sembra consapevole, peraltro, lo stesso Legislatore che, nella relazione illustrativa alla norma, nel commentarne la decorrenza dal 2018, menziona i "necessari adeguamenti organizzativi degli uffici impositori e dei soggetti della riscossione".

Inoltre, a salvaguardia delle esigenze di tutela del contribuente, è necessario assicurare strumenti a presidio della assoluta imparzialità e terzietà del procedimento, garantendo che, in ogni caso, il reclamo sia gestito da strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

¹¹ Si veda, a riguardo, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 maggio 2016, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Articolo 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'art. 11 riconosce ai contribuenti la possibilità di definire, in via agevolata, le liti pendenti, in ogni stato e grado di giudizio (comprese quelle in Cassazione), in cui l'Agenzia delle Entrate è controparte e per le quali il deposito del ricorso introduttivo sia avvenuto entro il 31 dicembre 2016.

Tale disciplina si sovrappone all'analoga definizione agevolata delle cartelle esattoriali, prevista dall'art. 6 del DL 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle), oggetto di specifico commento da parte dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2017.

Analogamente a quanto chiarito dall'Agenzia con riguardo alla rottamazione delle cartelle esattoriali, viene confermato l'obbligo per il contribuente di assolvere al pagamento di tutti gli importi dell'atto di accertamento oggetto di contestazione, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; l'agevolazione, pertanto, consiste nell'esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Qualora la controversia abbia ad oggetto esclusivo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è richiesto il pagamento del 40% degli importi contestati.

Viceversa, non è dovuta alcuna somma in caso di definizione agevolata di una lite avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, come già precisato per la rottamazione delle cartelle, sempreché il contribuente abbia definito il tributo.

Non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata le controversie riferite a:

- l'IVA assolta sulle importazioni da chiunque effettuate;
- le risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione Europea (es. dazi doganali, altri prelievi sugli scambi con Paesi terzi);
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per aderire alla definizione agevolata, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o colui che vi è subentrato) dovrà presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2017.

Il contribuente sarà tenuto a versare l'80% delle somme complessivamente dovute, nel numero massimo di due rate di pari importo entro il 2017 (entro il 30 settembre ed il 30 novembre), mentre il restante 20% dovrà essere versato entro il 30 giugno 2018.

Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 2.000 euro, il versamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2017.

La definizione si perfeziona con l'integrale pagamento di tutte le rate previste.

Nelle ipotesi in cui la lite rientri nella disciplina di rottamazione dei ruoli di cui al DL n. 193/2016 per accedere alla definizione delle sanzioni occorrerà che il contribuente abbia manifestato la volontà di aderire a quest'ultima: le somme già versate saranno portate a scomputo dell'importo dovuto per chiudere la lite. Qualora non vi siano ulteriori importi da versare, occorrerà presentare la sola domanda di definizione agevolata.

Gli effetti del perfezionamento della lite prevalgono sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma in commento.

Non è prevista alcuna sospensione automatica dei termini processuali e dei giudizi interessati dalla definizione. Sarà onere del contribuente dichiarare al giudice, la volontà di definire la lite pendente in giudizio, ottenendo così una sospensione provvisoria fino al 10 ottobre 2017. Qualora il contribuente depositi la domanda di definizione, il giudizio sarà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018, in attesa che si perfezioni il pagamento integrale da parte del contribuente.

L'eventuale diniego della definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018, con possibilità di impugnazione dinnanzi al giudice.

La definizione perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non era pendente.

Infine, il comma 13 prevede che qualora non siano realizzate le maggiori entrate previste dalla norma in commento (stimate dalla Relazione Tecnica complessivamente in circa 400 milioni di euro), si applicheranno le clausole di salvaguardia di cui all'art. 17, commi da 12-bis a 12-quater della legge n. 196/2009 (riduzioni delle dotazioni finanziarie di spesa dei Ministeri).

Osservazioni – *La disciplina in oggetto consente di definire le controversie per le quali non era possibile accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016, in quanto gli importi oggetto di contenzioso non risultavano nei ruoli affidati a Equitalia alla data il 31 dicembre 2016 (es. riscossione frazionata in pendenza di giudizio).*

Si completa così il quadro degli strumenti a disposizione dei contribuenti per definirle proprie liti con l'Amministrazione finanziaria. Restano escluse dall'ambito della definizione agevolata solo le controversie nelle quali la controparte non è l'Agenzia delle entrate (es. Enti locali, Agenzia delle Dogane).

Si osserva che la definizione impone il pagamento integrale delle somme oggetto della contestazione originale a prescindere dall'esito processuale. Ciò potrebbe disincentivare l'adesione da parte dei contribuenti che hanno ottenuto un parziale annullamento delle richieste dell'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio tributario, mentre favorisce i contribuenti che, al contrario, sono risultati soccombenti.

Ciò potrebbe ridurre la convenienza del contribuente a definire la lite qualora nel corso del giudizio siano state riconosciute, anche solo parzialmente, le proprie ragioni.

Infine, si osserva come gli stretti termini previsti per il versamento delle somme dovute in caso di definizione agevolata delle liti, da effettuarsi in tre rate entro il 30 giugno 2018, potrebbe rendere la misura poco attrattiva, se confrontata alle otto rate trimestrali previste per altri strumenti deflattivi del contenzioso (es. acquiescenza dell'atto di contestazione o accertamento con adesione). Il beneficio della esclusione integrale delle sanzioni (rispetto alla riduzione parziale ad 1/3 prevista per i predetti strumenti) potrebbe non essere motivo sufficiente per spingere alla definizione agevolata, soprattutto per i soggetti con difficoltà finanziarie.

Articolo 12 – Rimodulazione risorse

Per consentire il pieno utilizzo degli stanziamenti previsti per il c.d. "credito d'imposta Mezzogiorno", a seguito delle modifiche che hanno potenziato l'incentivo a decorrere dal 1° marzo 2017 (cfr. art. 7-*quater* del DL n. 243/2016), l'articolo 11 del provvedimento in commento ridetermina le risorse disponibili, diminuendo da 617 a 507 milioni di euro quelle stanziare per il 2017 ed incrementando da 617 a 672 milioni di euro quelle disponibili per ciascun anno, nel 2018 e nel 2019.

Articolo 35 - Misure urgenti in tema di riscossione

L'art. 35 interviene sulle disposizioni in materia di riscossione adottate con l'art. 1 del DL 22 ottobre 2016, n. 193. Nello specifico, la norma estende l'ambito di operatività della "nuova" Agenzia delle Entrate-Riscossione, con riguardo a tutte le amministrazioni locali, individuate dall'ISTAT, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 commi 3-bis e 3-ter del DLGS 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2, comma 2, del DL n. 193/2016, gli enti locali possono affidare esclusivamente l'attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con eccezione delle attività di accertamento e liquidazione.

Articolo 43 – Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi

La norma interviene sulla proroga dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti (persone fisiche ed imprese) localizzati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nell'Italia centrale (individuati dagli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016) disposta dai commi 1-bis e 10 dell'art. 48 del DL n. 189/2016.

Merita ricordare che tali termini erano stati, già, oggetto di una modifica per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del DL 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge il 7 aprile scorso.

Il decreto legge in commento proroga ulteriormente al 31 dicembre 2017 i termini previsti per la sospensione:

- delle ritenute fiscali applicate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni corrisposte ai titolari di reddito da lavoro dipendente, redditi assimilati e compensi corrisposti dallo Stato, residenti nei comuni colpiti dal sisma (c.d. "busta paga pesante");
- dei versamenti tributari previsti per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole.

Per quanto concerne gli adempimenti tributari diversi dai versamenti oggetto di sospensione, invece, gli stessi dovranno essere effettuati entro la fine di febbraio 2018 (rispetto alla precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2017).

Per effetto della proroga della sospensione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti localizzati nel cratere, sono stati, conseguentemente, uniformati i termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento e di riscossione, svolte dall'Amministrazione finanziaria e dagli Enti locali nei medesimi territori.

Al fine di assicurare il mancato gettito relativo ai tributi sospesi, la norma autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione a concedere ai comuni colpiti dal sisma un'anticipazione per il 2017 fino ad un massimo di 17 milioni di euro.

Le somme anticipate ai comuni danneggiati dal sisma, saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2018, la quale le tratterà dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018.

Infine, la norma stabilisce che la ripresa della riscossione delle ritenute non operate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori residenti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, avverrà in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2018. In alternativa il dipendente può optare per il pagamento rateizzato a decorrere da tale data, in un numero massimo di 9 rate (da concludersi entro il 16 ottobre 2018), senza applicazione di sanzioni e interessi.

La precedente disposizione rinviava ad un decreto del MEF il compito di definire la tempistica per il versamento delle ritenute sospese, stabilendo comunque un periodo massimo di 18 mesi decorrente dal 30 novembre 2017 (cioè entro il 16 maggio 2019).

Osservazioni – *La misura appare positiva perché riconosce un sostegno finanziario alle imprese e ai lavoratori dipendenti localizzati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, includendo nella sospensione dei versamenti tributari anche quelli in scadenza nel mese di dicembre 2017 (es. acconto IVA 2017, saldo IMU TASI 2017).*

La norma in commento comporta una contrazione dei termini riconosciuti ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni colpiti dal sisma, per il versamento rateizzato (entro 9 mesi) delle ritenute oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Merita ricordare che Confindustria, in sede di audizione parlamentare del DL n. 8/2017, aveva auspicato la possibilità di prevedere il versamento rateizzato di tali ritenute, anche in considerazione del fatto che i lavoratori dipendenti erano esclusi dall'accesso al finanziamento agevolato.

La scelta operata dal legislatore risponde, probabilmente, a mere ragioni finanziarie legate alla mancanza di coperture adeguate per sostenere un prolungamento della rateizzazione al periodo di imposta 2019.

La Relazione tecnica della misura stima che gli effetti finanziari negativi per l'Erario dovuti al differimento dei versamenti tributari oggetto della norma siano pari a circa 118 milioni di euro.

Articolo 44 - Proroga incentivi

L'articolo 44 del provvedimento in esame prevede la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) del credito d'imposta di cui all'articolo 18-*quater* del DL n. 8/2017.

L'agevolazione prevede la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Osservazioni - *La problematicità dell'articolo non è attribuibile alla proroga in sé, ma alla formulazione stessa dell'agevolazione, così come contenuta all'interno del DL n. 8/2017. La misura, come costruita, presenta notevoli criticità tecniche, poiché viene estesa in maniera indistinta la disciplina recata dalle disposizioni originali (prevista all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ad un ambito territoriale (Comuni del cratere) non corretto.*

Tale criticità rischia di non far ottenere l'approvazione da parte della Commissione europea. Durante l'iter di conversione del DL n. 8/2017, Confindustria ha proposto una modifica, tramite un apposito emendamento, al fine di giungere ad una norma coerente con la ratio dell'agevolazione e con un rimando alla normativa comunitaria adeguata. L'emendamento è stato però ritirato a seguito del parere contrario del Governo. Sarebbe opportuno intervenire, in sede emendativa al provvedimento in commento, con una modifica sostanziale all'agevolazione prevista dal DL 8/2017.

Articolo 46 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Con l'articolo 46 si istituisce una Zona Franca Urbana (ZFU) nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e del 2017.

L'ambito soggettivo è rappresentato da:

- imprese che hanno sede principale o unità locale all'interno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016, che hanno subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti all'evento sismico;
- imprese che avviano un'attività all'interno della ZFU entro il 31 dicembre 2017;
- imprese che hanno sede principale o unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del DL n. 189/2016, che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'agevolazione riconosce:

- l'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività nella ZFU fino a 100.000 euro;
- l'esenzione dall'IRAP fino a 300.000 euro;
- l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU;
- l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Lo stesso esonero viene riconosciuto, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

I limiti definiti sono intesi per periodo d'imposta.

Le esenzioni sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per il periodo successivo.

L'agevolazione è concessa in regime *de minimis*.

Per l'attuazione degli interventi si rimanda al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità, i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni.

I costi dell'intervento sono quantificati in 194,5 milioni di euro per il 2017, 167,7 milioni di euro per il 2018 e 141,7 milioni per il 2019.

Osservazioni - La proposta introduce interventi a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizzazione, a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e ad attrarre nuovi investimenti nelle medesime zone.

La misura viene declinata nel rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato in “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013) ed è destinata, pertanto, soltanto alle micro, piccole e medie imprese.

Si esprimono alcuni dubbi sulla necessità di dimostrare una “perdita di reddito” da parte delle imprese beneficiarie; l’agevolazione, concessa in regime de minimis, formulata con questa ulteriore condizione, rischierebbe di restringere il campo di applicazione.

In sede emendativa, si potrebbe eliminare il riferimento al limite di 300.000 euro per periodo d’imposta all’esenzione IRAP. La quantificazione, infatti, si dimostra incoerente con la base normativa utilizzata per la misura: gli aiuti in regime de minimis prevedono un tetto massimo di cumulo pari a 200.000 euro per tre esercizi finanziari.

Inoltre, si potrebbe valutare l’opportunità di inserire anche l’esenzione dalla tassa sui rifiuti (TARI).

Articolo 55 - Premi di produttività

La norma in commento riconosce alle imprese che prevedono “forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro”, la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sui premi di risultato, aventi i requisiti per la tassazione sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore a 800 euro. Sul medesimo premio la contribuzione a carico del dipendente viene esclusa integralmente.

Tale disposizione si sostituisce alla precedente disciplina di favore sulle retribuzioni variabili, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, per le imprese che adottavano tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. In particolare, tale norma consentiva di applicare una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nella misura del 10%, sulle retribuzioni variabili entro un limite annuo di euro 4.000, in luogo dell’importo

di euro 3.000, riconosciuto per le altre imprese che non prevedono modalità di partecipazione dei lavoratori

La misura si rende applicabile solo ai contratti collettivi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; di conseguenza, sui premi di risultato erogati sulla base delle disposizioni previste dai contratti in essere a tale data, continuano ad applicarsi le precedenti regole (vale a dire la tassazione sostitutiva nel maggiore limite di euro 4.000).

Osservazioni - *La misura prevede una riduzione degli oneri previdenziali connessi ai premi di risultato erogati da imprese che prevedono forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, coperta parzialmente dal recupero IRPEF generato dall'eliminazione della previgente disciplina che, in virtù del coinvolgimento paritetico dei lavoratori, consentiva di incrementare il limite dei premi di risultato e delle distribuzioni di utili soggetti ad imposta sostitutiva del 10%. Nel complesso la misura costituisce un beneficio per le imprese che attuano coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per effetto della riduzione del carico contributivo sul lavoro; pertanto, sarebbe opportuno valutare l'estensione di tale beneficio anche ai contratti in essere che già prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori. Come accennato, merita ricordare che già la disciplina di tassazione agevolata per i premi di risultato introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 e modificata dalla Legge di Bilancio 2017, prevedeva misure fiscali di favore per le forme di partecipazione dei lavoratori, riconoscendo un maggiore importo soggetto a tassazione sostitutiva (pari a 4.000 euro dal 2017).*

L'art. 4 del Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, di attuazione della disciplina di detassazione, individuava tali forme di partecipazione dei lavoratori nella "... costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da

*perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti*¹².

Erano esclusi espressamente dal beneficio aggiuntivo soltanto i gruppi di lavoro di consultazione, addestramento o formazione dei dipendenti.

Articolo 56 – Patent box

Con l'articolo 56 vengono apportate modifiche alla disciplina del *patent box*, il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190¹³. Si ricorda che, nella formulazione vigente, la norma accorda una parziale detassazione ai redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili.

¹² L'art. 4 del Decreto interministeriale del 25 marzo scorso prevede modalità di "coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro", molto differenti sia rispetto al Modello di codeterminazione tedesco (c.d. Mitbestimmung) sia rispetto al Disegno di legge Ichino (AS n. 1051/2013), presentato senza successo in Italia nel 2013, che attribuiva delega al Governo ai fini della definizione di misure in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la democrazia economica.

Nel modello tedesco, infatti, abbiamo il riconoscimento di un diritto di "codeterminazione" dei lavoratori nel sistema dualistico di amministrazione delle società. I lavoratori nominano nel consiglio di vigilanza loro rappresentanti in numero paritetico rispetto ai rappresentanti degli azionisti. Inoltre il consiglio di vigilanza nomina nel consiglio di direzione con maggioranza qualificata, un suo rappresentante con il compito di migliorare le condizioni dei lavoratori, informare il personale sui temi aziendali principali e fungere da tramite con le RSA.

Nel Ddl Ichino si voleva favorire forme di coinvolgimento dei lavoratori dell'impresa, da attivare mediante la stipula di contratti collettivi aziendali. Nella legge delega erano previsti diversi criteri direttivi: istituzione di organismi congiunti, paritetici o misti, dotati di competenze per il controllo e gestione in materie attinenti alla responsabilità sociale dell'impresa (sicurezza sul lavoro, formazione professionale, welfare aziendale, servizi sociali), partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di sorveglianza, partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale dell'impresa anche attraverso fondazioni, trust, o associazioni sindacali. I sindacati avevano proposto di utilizzare gli enti bilaterali quali organismi congiunti per favorire forme di partecipazioni dei lavoratori.

¹³ Come modificata dall'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3. Le disposizioni attuative della disciplina sono state dettate da un decreto interministeriale (di competenza di MiSE e MEF), di natura non regolamentare, emanato il 30 luglio 2015. Completano la disciplina, inoltre, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Prot. n. 144042 del 10 novembre 2015 recante approvazione del modello "Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali" e il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Prot. n. 154278 del 1° dicembre 2015, che contiene le disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo dei beni immateriali.

L'esclusione dalla base imponibile trova applicazione nella misura del 50% a decorrere dal 2017¹⁴.

Il descritto regime agevolativo è di natura opzionale; l'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile e si applica per 5 esercizi sociali, al termine dei quali è rinnovabile.

L'agevolazione da *patent box* opera sia nel caso di uso diretto che nel caso di concessione in uso (o uso indiretto) dei beni immateriali¹⁵. Una volta determinato il reddito derivante dall'uso o dalla concessione in uso del bene immateriale, occorre procedere al calcolo del reddito agevolabile mediante applicazione di un coefficiente che è dato dal rapporto tra costi qualificati di R&S e costi complessivi di R&S, secondo il c.d. nexus ratio¹⁶, elaborato dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS - *Base Erosion and Profit Shifting* (precisamente con l'Action 5 - *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*).

L'intervento normativo in esame, incide sull'ambito di applicazione oggettivo dell'incentivo, di fatto escludendo, dal novero dei beni immateriali agevolati, i marchi commerciali.

A tal fine, la lett. a) dell'art. 56, comma 1, sostituisce integralmente il comma 39 della norma originaria.

La medesima lett. a), inoltre, recepisce quanto in origine contenuto in un comma autonomo dell'art. 1, Legge n. 190/2014 (comma 42-ter, ora abrogato) in merito all'utilizzo congiunto di beni immateriali, stabilendo che il regime di detassazione si applica "*anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra*

¹⁴ Per i primi due anni di applicazione dell'incentivo la percentuale di esclusione del reddito agevolato dalla base imponibile è stata pari rispettivamente al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016.

¹⁵ Per uso diretto si intende l'utilizzo del bene immateriale nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti immateriali riservano al titolare; in questi casi, le imprese utilizzano direttamente nella loro struttura il bene immateriale e non è possibile isolare un distinto ammontare di ricavi attribuibile all'*intangibile*. Il reddito ritraibile dall'uso diretto è, pertanto, un reddito figurativo la cui determinazione è affidata ad un *ruling* obbligatorio che serve a determinare, per ciascun bene immateriale, la quota di reddito allo stesso riferibile, inclusa nel prezzo di vendita dei beni o dei servizi da parte dell'impresa; nel dettaglio, spetta al *ruling* la determinazione dei componenti positivi di redditi impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nelle ipotesi di concessione in uso del bene immateriale, la base di partenza per il calcolo del reddito agevolabile è costituita dalle *royalties* ricevute come corrispettivo delle licenze, al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti, di competenza del periodo di imposta. In questo caso, il ricorso ad un *ruling* è previsto, su base facoltativa, solo nei casi di operazioni infragruppo.

¹⁶ Per fruire dell'agevolazione, in osservanza al principio OCSE c.d. "*nexus approach*", occorre che colui che esercita l'opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo. Ciò consente di collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso.

loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo”.

Le modifiche all’ambito oggettivo di applicazione della misura hanno effetto per i periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; per i soggetti “solari”, pertanto, le modifiche hanno effetto dal periodo di imposta 2017 (per il quale l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei Redditi 2018)¹⁷.

Un apposito decreto di natura non regolamentare del MiSE, di concerto con il MEF, dovrà adottare disposizioni di revisione del DM 20 luglio 2015 e stabilire le modalità per lo scambio di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi.

Osservazioni – *L’agevolazione nota come “patent box”, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 – e avente il triplice scopo di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere, incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia e favorire investimenti in attività di ricerca e sviluppo - si è distinta, sin da subito, per un ambito di applicazione oggettivo molto ampio, esteso a tutta la proprietà intellettuale, con inclusione anche di beni giuridicamente tutelabili (es. brevetti in corso di concessione, marchi in corso di registrazione, know-how giuridicamente tutelabile) e di marchi commerciali.*

Con il provvedimento in esame, proponendo una misura invero attesa da tempo, l’Italia si allinea, parzialmente, alle raccomandazioni OCSE che non consentono l’ingresso nel regime agevolato per i marchi commerciali dopo il 30 giugno 2016.

Al fine di eliminare fenomeni distorsivi, l’Action 5 elaborata nel contesto del Progetto BEPS, consente di includere nel regime agevolato solamente i brevetti ed il software

¹⁷ Si ricorda che per i periodi d’imposta 2015 e 2016, l’opzione per il regime agevolativo doveva essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento direttoriale del 10 novembre 2015. L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata e i quattro successivi. A decorrere dal 2017, l’opzione sarà comunicata in dichiarazione dei redditi, con decorrenza dal periodo d’imposta a cui la medesima dichiarazione si riferisce.

protetto da copyright (par. 34 e seguenti), con espressa esclusione dei marchi commerciali (par. 38) e del know-how (ammesso solo a determinate condizioni).

L'esclusione dei "marketing related assets" trova la sua giustificazione nella necessità di accordare un regime di favore ai soli beni la cui realizzazione presenti un nesso rilevante con le attività di ricerca e sviluppo.

L'Action 5 consente, inoltre, ai contribuenti già ammessi a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016 di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di 5 anni (e, cioè, fino al 30 giugno 2021).

Conformandosi a tali previsioni, dunque, la norma in oggetto esclude i marchi dal novero dei beni che danno diritto all'agevolazione patent box che potranno, pertanto, fruire del beneficio solo entro il 30 giugno 2021.

Il riferimento temporale al 30 giugno 2021 sembra aver rilevanza solo per i soggetti non solari; alla luce di quanto previsto dal comma 2, lett. a) della norma in commento, infatti, per i soggetti solari sono salve le opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento, pertanto, all'esercizio 2016 e ai 4 successivi: non vi è dubbio, quindi, che questi soggetti potranno avvalersi dell'agevolazione solo per il redditi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Restano da chiarire le modalità di riparametrazione del reddito agevolabile per i periodi a cavallo del 1° gennaio 2021 (per i soggetti non solari).

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della misura giova, poi, aggiungere che la citata Action 5 ammette una categoria aperta di beni intangibili, agevolabili a condizione che siano rispettate una serie di condizioni; in particolare, deve trattarsi di beni: (i) aventi caratteristiche e funzioni simili al brevetto; (ii) soggetti a una procedura trasparente di certificazione; (iii) appartenenti a titolari che non superino determinate dimensioni (fatturato complessivo medio di gruppo negli ultimi cinque anni non superiore a 50 milioni di euro; ricavi medi negli ultimi cinque anni derivanti da IP qualificato, calcolati a livello individuale, non superiori a 7,5 milioni di euro).

In questa categoria aperta viene, generalmente, fatto rientrare il know-how¹⁸: tuttavia, per questo asset, non è stata introdotta alcuna restrizione in linea con le

¹⁸ Il Regolamento CE n. 772/2004 all'art. 1, lett. i) definisce il know-how come un "patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità".

raccomandazioni OCSE, né con riferimento alla certificazione, né con riferimento ai soggetti titolari.

Merita un'ulteriore riflessione l'abrogazione del comma 42-ter della norma originaria e la sua sussunzione nel novellato comma 39: si osserva, infatti, che quanto trasposto nel comma 39 non appare perfettamente identico alla previsione originaria.

Con il comma 42-ter¹⁹, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il legislatore ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologie diverse, utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo.

Nella trasposizione della norma nel nuovo comma 39 sembrerebbe venire meno questo carattere di opzionalità, esplicitato dal verbo "possono". In considerazione del carattere opzionale della misura, dovrebbe trattarsi di un mero refuso, ben potendo, il contribuente, scegliere se considerare i beni complementari nella loro autonomia funzionale o unitamente ad altri beni immateriali.

Non è, infine, chiara la finalità dello scambio di informazioni relativo alle "opzioni" esercitate per i marchi impresa, che sarà oggetto di regolamentazione in un futuro decreto interministeriale.

Articolo 57 - Attrazione per gli investimenti

L'articolo 57, primo comma, apporta modifiche al contenuto dell'articolo 26, commi 2, 5 e 6 del DL n. 179/2012, al fine di rendere accessibili a tutte le imprese qualificabili come PMI le deroghe al diritto societario concesse attualmente alle sole start-up innovative per quanto concerne la creazione, l'offerta al pubblico e la gestione delle quote societarie, abilitando di fatto un ricorso più generalizzato alla disciplina dell'*equity crowdfunding*.

In particolare, viene riconosciuta a tutte le PMI la possibilità di:

- creare all'atto costitutivo di una s.r.l. categorie di quote fornite di diritti diversi e con contenuto diverso (in deroga all'art. 2468, co. 2 e 3 cod. civ.);

¹⁹ Cfr. articolo 1, comma 148, Legge di Stabilità 2016.

- offrire inizialmente al pubblico, anche mediante portali di *crowdfunding*, le quote societarie (deroga art. 2468, co. 1 cod. civ.);
- effettuare operazioni su quote proprie, in attuazione di piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori di servizi (deroga art. 2474 cod. civ.).

Il secondo comma dell'articolo in commento interviene su più punti della disciplina dei PIR introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 88-114, Legge n. 232/2016).

La lettera a) chiarisce che, in caso di dismissione di investimenti qualificati da parte delle casse di previdenza, prima del termine minimo previsto di 5 anni, i relativi redditi *medio tempore* percepiti ed esentati devono essere recuperati a tassazione con "*imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie*"; viene, pertanto, superata la formulazione originaria che stabiliva, in maniera poco chiara, l'effettuazione del recupero mediante "imposizione secondo regole ordinarie".

La lettera b) sopprime il riferimento (incluso al comma 94 della Legge n. 232/2016) all'imponibilità nell'ambito dei PIR dei redditi percepiti dai fondi pensione derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ex art. 67, co. 1 lett. c) TUIR); la soppressione di tale inciso ripristina la coerenza della disciplina dei PIR con le specifiche soglie massime di investimento previste per i fondi pensione in relazione ad azioni o quote di una medesima società o di un gruppo, che ostacolano l'acquisizione di partecipazioni qualificate (cfr. art. 6, co. 13 del DLGS n. 252/2005 e art. 5, co. 2 del DM n. 166 del 2 settembre 2014).

Con la lettera c), vengono introdotte una serie di regole procedurali: in analogia con quanto già previsto per i soggetti non residenti, viene stabilito che anche le casse di previdenza ed i fondi pensione residenti debbano auto-dichiarare il possesso dei requisiti per l'accesso alla disciplina agevolativa, nonché l'intento al mantenimento degli strumenti finanziari per il periodo minimo di 5 anni. Viene, altresì, richiesta l'auto-dichiarazione che i redditi percepiti in regime agevolato (non solo plusvalenze) non derivino da partecipazioni qualificate (nuovo comma 95-*bis*).

Tale disposizione risulta funzionale ad informare i soggetti che intervengono nell'erogazione dei redditi esenti del possesso dei requisiti da parte di fondi e casse, garantendo l'esenzione da eventuali ritenute.

Le casse di previdenza e i fondi pensione, residenti o meno, dovranno mantenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti agevolati rientranti nei PIR (nuovo comma 95-ter).

Per i suddetti soggetti, le eventuali minusvalenze e perdite derivanti da cessioni o rimborsi degli strumenti finanziari oggetto di investimento potranno essere dedotte da eventuali plusvalenze e proventi realizzati nello stesso periodo di imposta o nei successivi, ma non oltre il quarto, ovvero potranno essere dedotte ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR. Per i fondi pensione, le minusvalenze e le perdite conseguite concorreranno alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DLGS n. 252/2005. Tali disposizioni, a carattere interpretativo, rendono più chiara la disciplina fiscale relativa alle minusvalenze, senza apportare novità rispetto al quadro previgente.

La lettera d) corregge un refuso nell'individuazione degli investimenti qualificati relativi ai piani di investimento a lungo termine delle persone fisiche. L'attuale formulazione richiama, infatti, il comma 90, in luogo dell'inappropriato comma 102.

Sempre in relazione ai piani di investimento a lungo termine delle persone fisiche, la lettera e) proroga da 30 a 90 giorni il lasso temporale entro il quale gli intermediari devono reinvestire il controvalore conseguito da eventuali rimborsi degli strumenti finanziari del piano.

Da ultimo, la lettera f), sostituendo il comma 113, stabilisce che gli intermediari finanziari (o le imprese assicuratrici) gestori del piano, debbano tenere separata evidenza oltre che delle somme destinate di anno in anno allo stesso, anche degli investimenti qualificati effettuati.

Osservazioni – Merita di essere sottolineata la portata innovativa delle disposizioni riguardanti l'ampliamento della disciplina dell'equity crowdfunding all'intera platea delle PMI, modifiche che, seppur indirettamente, potrebbero produrre riflessi anche di natura fiscale. L'intervento completa peraltro un'iniziativa già avviata con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 70, l. n. 232/2016), che aveva introdotto specifiche modifiche al Testo Unico in materia di Intermediazione finanziaria per l'estensione dell'equity crowdfunding a tutte le PMI.

Articolo 58 - Modifiche alla disciplina IRI: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime

La norma interviene sulla disciplina sull'imposta sul reddito di impresa (c.d. IRI) di cui l'art. 55-bis del TUIR, al fine di evitare una doppia imposizione sulle riserve di utili formatesi nel periodo di vigenza del regime IRI, distribuite ai soci di imprese IRPEF (società di persone) dopo la fuoriuscita dal regime agevolato.

Tali somme, infatti, già assoggettate al prelievo proporzionale IRI in capo alla società, nella misura del 24%, durante la vigenza del regime agevolato, al momento della loro distribuzione ai soci sono soggette a tassazione progressiva IRPEF.

Per tali ragioni, la norma in commento riconosce ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, un credito di imposta corrispondente alle imposte già assolte dalla società sulle riserve di utili.

***Osservazioni** - La misura appare positiva perché consente di risolvere un problema operativo che era stato sollevato dalle imprese in fase di emanazione della disciplina IRI.*

Articolo 59 – Transfer pricing

L'articolo 59 modifica la disciplina del *transfer pricing*, sostituendo il comma 7 dell'art. 110 TUIR ed introduce nuove regole per il riconoscimento delle rettifiche in diminuzione dei prezzi di trasferimento mediante l'aggiunta al DPR n. 600/1973 dell'articolo 31-quater

Nel dettaglio, il primo comma dell'articolo 59, elimina il riferimento all'applicazione del criterio domestico del valore normale (art. 9, comma 3, TUIR) nella valutazione delle componenti reddituali relative ad operazioni con soggetti non residenti che direttamente o indirettamente controllano l'impresa residente, ne sono controllati, o sono controllati da un soggetto che a sua volta controlla anche l'impresa residente.

In luogo del riferimento al valore normale, la determinazione dei prezzi di trasferimento dovrà avvenire "*sulla base delle condizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili*", avvicinando così la normativa italiana al criterio OCSE dell'*arm's length principle*.

Il nuovo comma 7 specifica che l'applicabilità del nuovo principio riguarda sia le determinazioni in aumento che quelle in diminuzione del reddito imponibile in Italia. Per l'applicabilità a queste ultime si rinvia alle modalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 31-quater del DPR n. 600/1973 (introdotto dal successivo comma 2).

In chiusura, il nuovo comma 7 dispone la possibilità per il MEF di emanare con proprio decreto linee guida applicative delle nuove regole sulla base delle migliori pratiche internazionali.

Il nuovo articolo 31-quater, introdotto dal comma 2 della norma in commento, prevede che le rettifiche dei prezzi di trasferimento che determinano una riduzione dell'imponibile in Italia possano essere riconosciute:

- a) in esecuzioni di accordi derivanti da MAP previste da convenzioni bilaterali o dalla convenzione arbitrale contro le doppie imposizioni (Convenzione 90/436/CE);
- b) a conclusione di controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di istanza presentata dal contribuente, secondo modalità e termini da definire mediante un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza operata da uno stato con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni e che consenta un adeguato scambio di informazioni. Quest'ultima opzione - si precisa - non preclude la facoltà del contribuente di attivare la MAP di cui alla lettera a) se ne ricorrono i presupposti.

Osservazioni - *La disposizione appare positiva nella misura in cui accosta le norme nazionali a criteri internazionalmente condivisi, agevolando l'adeguamento del nostro ordinamento ai più recenti sviluppi in ambito OCSE, che hanno ribadito la validità del principio dell'arm's length, esplicandone ulteriormente l'applicazione (Azioni 9-10 BEPS). Merita di essere sottolineata la facoltà del MEF di emanare, tramite apposito decreto, linee guida che recepiscano nel nostro ordinamento le best practices internazionali, superando indicazioni di prassi ormai datate.*

Sul fronte della necessità di evitare doppie imposizioni, va rimarcata la valenza delle nuove procedure di riconoscimento delle rettifiche definitive in aumento dei prezzi di

trasferimento operate all'estero, che aggiungono la possibilità per il contribuente residente di presentare istanza al fine di ottenere un corrispondente adeguamento interno. Si osserva, al riguardo, l'assenza di un termine temporale per l'emanazione del provvedimento direttoriale che dovrà sancire modalità e tempi di presentazione dell'istanza.

La sostituzione del comma 7 dell'articolo 110 TUIR non appare in grado di incidere sulla norma di interpretazione autentica dello stesso, ex art. 5, comma 2 del DLGS n. 147/2015, che ne ha escluso l'applicabilità ad operazioni tra imprese residenti, né su quella contenuta all'art.1, comma 281, della Legge n. 147/2013, che ne ha precisato l'applicazione anche ai fini IRAP, né, infine, su quella di cui al comma 177 del medesimo provvedimento che vieta alle imprese operanti nel settore della pubblicità online di utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti nello svolgimento della propria attività.

Articolo 60 – Proventi da partecipazioni in società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

L'articolo 60 introduce criteri per l'individuazione del regime fiscale applicabile ai proventi da partecipazione in società, enti o OICR, percepiti da dipendenti ed amministratori delle stesse, in funzione del possesso di azioni, quote o altri strumenti finanziari che accordano diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest).

Le norme chiariscono che i relativi redditi devono essere qualificati come redditi di capitale o diversi se:

- a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari almeno all'1% del patrimonio netto della società o ente, ovvero dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR;
- b) i proventi delle azioni, quote o strumenti che danno diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o i partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento. In caso di cambio di controllo, occorre che gli altri soci o partecipanti all'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo almeno pari al capitale investito e al citato rendimento minimo statutario;

- c) le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati devono essere detenuti dai dipendenti o amministratori, e in caso di decesso dai loro eredi, per almeno 5 anni, ovvero fino alla data del cambio di controllo o di cambio se antecedente al periodo quinquennale.

Nel calcolo dell'esborso effettivo di cui alla lettera a) si tiene conto:

- degli importi già tassati come redditi da lavoro dipendente al momento della attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari, e nel caso di partecipazioni di soggetti non residenti, delle imposte che sarebbero state applicate in caso di loro residenza fiscale in Italia;
- l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o strumenti senza diritti patrimoniali rafforzati.

Si prevede che le regole esposte siano applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2017), sia alle entità istituite o residenti in Italia, sia a quelle istituite o residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Osservazioni – *La norma regola il trattamento fiscale del cd. carried interest elencando i parametri da considerare al fine della qualifica, come redditi da capitale o diversi, dei proventi derivanti da strumenti finanziari che accordano diritti patrimoniali rafforzati a manager o dipendenti di società enti o OICR, estrapolandolo dunque detti proventi, a seconda delle situazioni, dall'attrazione alla sfera dei redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilato. Si tratta di una disciplina su cui l'Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di pronunciarsi (cfr. Ris. Agenzia delle Entrate, n. 103/E del 4 dicembre 2012), che trovano ora maggiore dettaglio. Alla disposizione non vengono ascritti effetti sul gettito.*